

Prot. 623/2026/

AL COMANDO PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI LECCE

PEC: le0500000p@pec.gdf.it

AL NUCLEO DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA GUARDIA DI
FINANZA DI LECCE

PEC: LE1310000p@pec.gdf.it

ALLA PROCURA REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA
PUGLIA DELLA CORTE DEI CONTI

Via G. Matteotti n. 56, 70121 Bari

PEC: puglia.procura@corteconticert.it

AL RESPONSABILE TRASPARENZA REGIONE PUGLIA

PEC: anticorruzione.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it

AD ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

PEC: protocollo@pec.anticorruzione.it

E, per conoscenza

ALLA PREFETTURA DI LECCE

Ufficio Territoriale del Governo

Alla c.a. del Prefetto pro tempore

PEC: protocollo.prefle@pec.interno.it

ALLA SEZIONE POLIZIA STRADALE DI LECCE

Alla c.a. del Dirigente pro tempore

PEC: dipps223.0000@pecps.poliziadistato.it

AD ANAS S.p.A.

Struttura Territoriale Puglia

PEC: anas.puglia@postacert.stradeanas.it

Oggetto: Esposto-denuncia e segnalazione per accertamenti di competenza in relazione all'utilizzo dell'impianto di rilevazione elettronica della velocità sulla S.S. 101 Lecce-Gallipoli, nel territorio del Comune di Galatina, alla prospettata assenza di omologazione, ai proventi sanzionatori, alla gestione contabile delle somme introitate, agli annullamenti giudiziali e al diniego o comunque alla limitazione dell'accesso agli atti richiesto da Altvelox.

Il sottoscritto Gianantonio Sottile Cervini, in proprio e nella qualità di Presidente pro tempore di Altvelox - Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada, con sede legale in Roma, Via degli Uffici del Vicario n. 43, iscritta alla Agenzia delle Entrate con n.35 serie 3, C.F. 93064060259, PEC altvelox@legalmail.it, espone quanto segue affinché le Autorità in indirizzo vogliano svolgere, ciascuna nell'ambito delle rispettive attribuzioni, ogni verifica ritenuta opportuna sui fatti di seguito rappresentati.

La presente segnalazione non contiene attribuzioni personali di responsabilità penale o contabile, che competono esclusivamente agli organi titolari delle relative funzioni. Essa sottopone fatti documentali, atti amministrativi, riscontri comunali, dati di stampa e profili di criticità oggettiva che, a parere dell'Associazione esponente, impongono accertamenti sulla regolarità dell'utilizzo dell'impianto, sulla legittimità delle entrate sanzionatorie, sulla corretta destinazione dei proventi, sull'eventuale esposizione dell'ente a rimborsi, spese legali, soccombenze e danni patrimoniali, nonché sulla trasparenza amministrativa opposta alle richieste di accesso.

Altvelox - Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada opera a tutela degli utenti della strada, della legalità dell'azione amministrativa, della sicurezza stradale effettiva, della trasparenza dei procedimenti sanzionatori e del corretto utilizzo dei dispositivi elettronici di accertamento delle violazioni al Codice della strada. La legittimazione dell'Associazione alla conoscenza degli atti inerenti agli strumenti di controllo elettronico della circolazione e alla sicurezza stradale è stata già riconosciuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, con decisioni n. 3.36 del 18 dicembre 2025 e n. 3.140 del 28 aprile 2026.

1. Premessa sulle rendicontazioni del Comune di Galatina e sugli introiti ex articolo 142 Codice della strada

Dalle rendicontazioni del Comune di Galatina trasmesse mediante il modello di relazione previsto dall'articolo 142, comma 12-quater, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, emergono dati economici di particolare rilievo in relazione ai proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'articolo 142, comma 12-bis, del Codice della strada.

Per l'anno 2024 il Comune di Galatina ha dichiarato proventi complessivi da sanzioni per violazioni al Codice della strada pari a euro 6.164.716,53. Di tale importo, euro 5.874.926,53 risultano riferiti alle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'articolo 142, comma 12-bis, comminate dai propri organi di polizia stradale sulle strade indicate come di competenza o in concessione dell'Ente. Nella medesima rendicontazione risultano pari a euro 0,00 gli importi indicati al quadro relativo al 50 per cento dei proventi derivanti da violazioni dei limiti di velocità comminate su strade non di proprietà dell'ente locale, così come risultano pari a euro 0,00 gli importi riferiti a proventi derivanti da accertamenti effettuati da organi di altri enti su strade di proprietà comunale.

Sempre per l'anno 2024, il Comune ha dichiarato la destinazione dell'intero importo di euro 5.874.926,53 ai sensi dell'articolo 142, comma 12-ter, del Codice della strada, indicando euro 3.958.288,81 per interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali ed euro 1.916.637,72 per il potenziamento delle attività di controllo e accertamento. Nella voce di utilizzo dei proventi risultano, tra l'altro, euro 6.550,24 per costo di noleggio dell'impianto autovelox, euro 1.256.102,15 per servizi di gestione della procedura sanzionatoria delle infrazioni ed euro 653.985,33 per spese di notifica dei verbali.

Per l'anno 2025 il Comune di Galatina ha dichiarato proventi complessivi da sanzioni per violazioni al Codice della strada pari a euro 5.759.932,60. Di tale importo, euro 5.365.679,87 risultano riferiti alle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'articolo 142, comma 12-bis, comminate dai propri organi di polizia stradale sulle strade indicate come di competenza o in concessione dell'Ente. Anche nella rendicontazione 2025 risultano pari a euro 0,00 gli importi indicati per il 50 per cento dei proventi derivanti da violazioni comminate su strade non di proprietà dell'ente locale e per il 50 per cento dei proventi derivanti da accertamenti eseguiti da organi di altri enti su strade di proprietà dell'ente locale.

Per il 2025 il Comune ha dichiarato la destinazione dell'intero importo di euro 5.365.679,87 ai sensi dell'articolo 142, comma 12-ter, indicando euro 3.100.121,29 per interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali ed euro 2.265.558,58 per il potenziamento delle attività di controllo e accertamento. Nella voce di

utilizzo dei proventi risultano euro 20.000,00 per costo di noleggio dell'impianto autovelox, euro 1.674.898,81 per servizi di gestione della procedura sanzionatoria delle infrazioni ed euro 570.659,77 per spese di notifica dei verbali.

Il confronto con le annualità precedenti rende ancora più evidente la rilevanza del fenomeno. Nelle rendicontazioni 2021 e 2022, infatti, il Comune di Galatina indicava euro 0,00 quali proventi da violazioni dei limiti massimi di velocità ex articolo 142, comma 12-bis. Nel 2023, invece, tali proventi risultano pari a euro 4.770.631,11, con successivo incremento a euro 5.874.926,53 nel 2024 e mantenimento di un livello comunque elevatissimo nel 2025, pari a euro 5.365.679,87.

Assume particolare rilievo il fatto che gli introiti dichiarati per gli anni 2024 e 2025 siano maturati dopo la pubblicazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Seconda civile, n. 10505 del 18 aprile 2024, con la quale è stato affermato il principio della distinzione tra approvazione e omologazione delle apparecchiature di rilevazione della velocità, escludendo l'automatica equipollenza tra i due procedimenti. Tale circostanza non consente, da sola, di affermare responsabilità personali, che devono essere accertate dagli organi competenti, ma impone di verificare se, dopo tale arresto della giurisprudenza di legittimità, il Comune abbia svolto una puntuale istruttoria sulla effettiva omologazione dello specifico dispositivo utilizzato, sulla sua riferibilità alla matricola concretamente impiegata, sulla validità degli accertamenti e sulla prudente gestione delle entrate derivanti da sanzioni potenzialmente esposte a contenzioso seriale.

In altri termini, il problema non riguarda soltanto la legittimità del singolo verbale. Riguarda la gestione amministrativa e contabile di entrate milionarie fondate su un impianto la cui regolarità, secondo quanto pubblicamente emerso e secondo quanto oggetto delle istanze Altvelox, richiede verifica documentale completa. Nel biennio 2024-2025 il Comune ha dichiarato complessivamente euro 11.240.606,40 di proventi da violazioni dei limiti massimi di velocità ex articolo 142, comma 12-bis. La cifra, per dimensione e incidenza sul totale delle entrate sanzionatorie, rende doveroso accertare se tali somme siano state correttamente accertate, riscosse, vincolate, destinate, rendicontate e, ove dovuto, ripartite con l'ente proprietario o gestore della strada.

In tale quadro, devono essere acquisiti non solo i modelli riepilogativi di rendicontazione, ma anche gli atti sottostanti: determine, contratti, capitolati, affidamenti, CIG, CUP, fatture, liquidazioni, mandati, ricevute di trasmissione ministeriale, atti di riparto o mancato riparto, provvedimenti di accertamento dell'entrata, documentazione sul contenzioso, eventuali rimborsi e ogni valutazione interna successiva alla pronuncia della Corte di Cassazione n. 10505 del 18 aprile 2024. Senza tali atti, la rendicontazione resta una dichiarazione

numerica, non una verifica effettiva della correttezza della gestione pubblica. E trasformare milioni di euro in semplici righe di tabella, senza documenti di supporto, è comodo; purtroppo per qualcuno, non è trasparenza amministrativa.

2. Spese comunali per ricorsi, rimborsi delle sanzioni e consapevolezza della criticità giuridica dell'impianto

La vicenda non può essere valutata soltanto come ordinario contenzioso seriale in materia di sanzioni amministrative. Dalle notizie pubblicamente disponibili emerge infatti che il Giudice di Pace di Lecce avrebbe annullato un numero rilevante di verbali emessi mediante l'impianto installato sulla S.S. 101 Lecce-Gallipoli, nel territorio del Comune di Galatina, in ragione della mancata omologazione dell'apparecchiatura o comunque della mancata prova della sua regolare omologazione. È stato riferito, in particolare, l'annullamento di 107 multe, con indicazione di spese legali per circa euro 29.000,00 a carico dell'Ente, nonché l'obbligo di rimborso in favore degli automobilisti vittoriosi. Tali dati, ove confermati dagli atti giudiziari e contabili, assumono rilievo diretto ai fini della verifica di possibili ricadute erariali, perché trasformano la questione dell'omologazione da mera eccezione difensiva del singolo cittadino a fattore concreto di spesa pubblica.

Ulteriori notizie riferiscono che, nel 2026, il Comune di Galatina avrebbe dovuto destinare circa euro 60.000,00 a rimborsi in favore di decine di automobilisti, dopo sentenze del Giudice di Pace che avrebbero accolto i ricorsi contro i verbali elevati tra il 2025 e il 2026 mediante il rilevatore collocato sulla S.S. 101, all'altezza di Collemeto. La stessa notizia riporta che il tema dell'assenza di omologazione sarebbe stato posto a fondamento dei ricorsi accolti e che il Comandante della Polizia Locale avrebbe richiamato l'attesa di una valutazione della Corte dei conti. Anche tale circostanza, se confermata dagli atti, impone di acquisire le determinazioni di impegno e liquidazione, i capitoli di bilancio utilizzati, le eventuali delibere di riconoscimento di debiti fuori bilancio, le quietanze di rimborso, le spese legali sostenute e ogni relazione interna sulla gestione del contenzioso.

Il profilo della consapevolezza amministrativa deve essere verificato con particolare attenzione. Già nel 2024 risultavano pubblicamente segnalati annullamenti giudiziali fondati sulla mancata omologazione dell'impianto e sulle conseguenti ricadute economiche per il Comune; nel 2025 e nel 2026 la questione non era quindi nuova, né imprevedibile. Non si tratta, allo stato, di affermare responsabilità personali, che dovranno essere accertate dalle Autorità competenti sulla base degli atti. Si tratta però di verificare se gli organi comunali, gli uffici finanziari e il Comando di Polizia Locale abbiano proseguito

nell'utilizzo dell'apparecchiatura e nella contabilizzazione degli introiti pur in presenza di un contenzioso già noto, di pronunce sfavorevoli, di rimborsi già maturati o prevedibili e di un orientamento della Corte di Cassazione che distingue approvazione e omologazione. La prosecuzione dell'attività sanzionatoria e della contabilizzazione degli introiti, in presenza di contenzioso noto e di pronunce sfavorevoli, impone una verifica sulla prudenza amministrativa e contabile dell'Ente.

La rilevanza contabile è aggravata dal dato economico già dichiarato dal Comune nelle rendicontazioni ex articolo 142, comma 12-quater, del Codice della strada. Per il 2024 il Comune di Galatina ha indicato euro 5.874.926,53 quali proventi da violazioni dei limiti massimi di velocità ex articolo 142, comma 12-bis; per il 2025 ha indicato euro 5.365.679,87. Nel solo biennio successivo alla pronuncia della Corte di Cassazione n. 10505 del 18 aprile 2024, risultano quindi dichiarati complessivamente euro 11.240.606,40 di proventi da violazioni dei limiti di velocità. Nelle stesse rendicontazioni sono indicate spese rilevanti per servizi di gestione della procedura sanzionatoria, notifiche e noleggio dell'impianto: nel 2024 euro 1.256.102,15 per gestione delle infrazioni, euro 653.985,33 per notifiche ed euro 6.550,24 per noleggio; nel 2025 euro 1.674.898,81 per gestione delle infrazioni, euro 570.659,77 per notifiche ed euro 20.000,00 per noleggio.

Tali importi rendono necessario verificare se l'Ente abbia adottato misure di prudenza contabile dopo le prime pronunce sfavorevoli, se abbia accantonato somme per rimborsi e soccombenze, se abbia stimato il rischio di contenzioso seriale, se abbia chiesto pareri formali agli organi competenti, se abbia valutato la sospensione dell'impianto o la sospensione dell'emissione dei verbali, e se abbia informato gli organi di revisione contabile dell'esposizione economica derivante dall'utilizzo di un dispositivo contestato per difetto di omologazione. La verifica deve riguardare anche l'eventuale prosecuzione della riscossione e della rendicontazione dei proventi pur dopo annullamenti giudiziali fondati sul medesimo vizio.

Il fatto che, a livello nazionale, nel 2025 sia stato registrato un calo dei proventi da autovelox nelle principali città, anche in relazione alle numerose pronunce della Cassazione sulle apparecchiature non omologate e alla conseguente disattivazione di strumenti da parte di alcune amministrazioni, conferma che il tema era ormai noto agli enti locali e non confinato a una controversia isolata. Nel medesimo quadro, il caso di Galatina viene indicato come uno dei casi particolari di piccoli Comuni con introiti milionari da autovelox, pari a circa euro 5,3 milioni nel 2025.

Sotto tale profilo, si chiede quindi alla Guardia di Finanza e alla Procura regionale della Corte dei conti di acquisire tutti gli atti relativi ai ricorsi accolti, ai ricorsi pendenti, alle

spese legali sostenute o impegnate, ai rimborsi già eseguiti o programmati, alle eventuali somme accantonate, agli eventuali debiti fuori bilancio, agli atti di indirizzo politico-amministrativo, ai pareri interni ed esterni, alle comunicazioni del Comando di Polizia Locale, alle determinazioni del servizio finanziario e alle valutazioni dell'organo di revisione. Dovrà inoltre essere verificato se la prosecuzione dell'attività sanzionatoria, dopo la conoscenza delle prime decisioni sfavorevoli e dopo l'affermazione del principio di non equipollenza tra approvazione e omologazione, abbia determinato o possa determinare un pregiudizio economico per l'Ente, per gli utenti sanzionati e per la corretta gestione delle risorse pubbliche.

3. Accesso agli atti del 6 giugno 2026, riscontro comunale e successiva diffida

In data 6 giugno 2026 Altvelox - Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada ha trasmesso al Comune di Galatina istanza di accesso documentale ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché istanza di accesso civico generalizzato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'istanza è stata acquisita dal Comune al protocollo n. 0038678 dell'8 giugno 2026.

La richiesta è stata formulata da Altvelox nel proprio ambito di legittimazione, quale associazione nazionale operante per la tutela degli utenti della strada, la legalità dell'azione amministrativa, la trasparenza dei procedimenti sanzionatori, la sicurezza stradale effettiva e il corretto utilizzo degli strumenti elettronici di accertamento delle violazioni al Codice della strada. La titolarità della richiesta non discendeva da un interesse generico o esplorativo, ma dal collegamento diretto tra l'attività statutaria dell'Associazione, l'impianto autovelox utilizzato sulla S.S. 101 Lecce-Gallipoli, i rilevanti proventi sanzionatori dichiarati dal Comune, le ricadute su una pluralità indeterminata di utenti della strada e la necessità di verificare la regolarità tecnica, amministrativa, contabile e giuridica del sistema di accertamento.

L'istanza aveva ad oggetto documenti puntualmente individuati e già esistenti, o comunque rientranti nella detenzione documentale degli enti coinvolti: atti di installazione, attivazione, collaudo e messa in esercizio dell'impianto; decreto ministeriale di approvazione; decreto ministeriale di omologazione, ove esistente; eventuale dichiarazione sull'inesistenza dell'omologazione; pareri e note richiamate dall'Ente; contratti, affidamenti, fatture, mandati, relazioni sui proventi, atti di riparto o mancato riparto, dati di incidentalità, provvedimenti prefettizi, istruttorie sulla contestazione differita,

documentazione sulla segnaletica, atti di pianificazione della mobilità e documenti relativi al trattamento dei dati personali.

L'accesso non mirava quindi alla formazione di nuovi documenti, né alla costruzione artificiosa di dati da parte dell'Amministrazione. Mirava, al contrario, a ottenere gli atti presupposti e conseguenti a una gestione sanzionatoria di rilevante impatto pubblico, economico e sociale. Proprio per tale ragione l'istanza era stata indirizzata non solo al Comune di Galatina, ma anche, per quanto di rispettiva competenza e detenzione documentale, alla Prefettura di Lecce, alla Sezione Polizia Stradale di Lecce, alla Provincia di Lecce e ad ANAS S.p.A., trattandosi di documenti potenzialmente riferibili alla titolarità o gestione della strada, alla contestazione differita, ai nulla osta, ai dati di incidentalità e al riparto dei proventi.

La richiesta traeva origine anche dalle dichiarazioni pubblicamente attribuite al Comandante della Polizia Locale di Galatina, dott. Luigi Tundo, rese in data 5 giugno 2026 nel corso della trasmissione Uno Mattina. Secondo la trascrizione disponibile, il Comandante avrebbe riferito che il tratto interessato sarebbe caratterizzato da significativa pericolosità, con velocità rilevate anche nell'ordine di 180/190 km/h e, nelle prime rilevazioni, sino a 240 km/h, affermando altresì che l'impianto utilizzato risultava approvato ma non omologato. Nel medesimo contesto, l'utilizzo dell'autovelox risulta essere stato giustificato anche in relazione all'incidentalità e alla sicurezza della strada.

Tale profilo assume rilievo centrale. Se l'impianto viene pubblicamente rappresentato come misura necessaria per fronteggiare la pericolosità del tratto e l'incidentalità della S.S. 101, l'Amministrazione deve poter esibire dati ufficiali, aggiornati, localizzati e verificabili, idonei a dimostrare la correlazione tra il tratto controllato, gli eventi sinistrosi, le cause degli incidenti, la gravità degli stessi e l'effettiva utilità preventiva dello strumento. Non è sufficiente invocare in modo generale la sicurezza stradale se poi la documentazione ostesa non consente di verificare dove, quando e perché si siano verificati i sinistri posti a fondamento della scelta amministrativa.

Con nota del 6 luglio 2026 il Comando di Polizia Locale del Comune di Galatina ha riscontrato l'istanza dichiarando di mettere a disposizione una cartella compressa mediante link temporaneo di trasferimento, con scadenza indicata al 13 luglio 2026, contenente documentazione asseritamente inerente all'accesso richiesto. Nella medesima nota il Comune ha dichiarato che, per quanto concerne gli atti amministrativi quali delibere e determine, gli stessi sarebbero disponibili sul sito istituzionale dell'Ente, attraverso l'albo pretorio, l'albo pretorio storico e la sezione amministrazione trasparente, mediante attivazione di flag e campi di ricerca. Il Comune ha inoltre allegato un avviso PagoPA di

euro 25,00 per diritti di ricerca e visura, richiamando il regolamento comunale di disciplina dell'accesso civico e dell'accesso documentale, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 46 del 10 febbraio 2017.

Dalla documentazione indicata dal Comune come trasmessa con il riscontro del 6 luglio 2026 risultano, tra gli allegati, file denominati in modo riferibile ai dati di incidentalità della S.S. 101 per il periodo 2014-2021 e ulteriori atti collegati a richieste o comunicazioni su dati regionali. Tuttavia, per quanto qui rileva, non risulta dalla mera elencazione una completa ostensione di dati aggiornati, tabellari e anonimizzati sino alla data del riscontro, riferiti agli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, con indicazione di data, ora, chilometrica, direzione, tipologia del sinistro, numero di veicoli coinvolti, feriti, decessi, causa presunta, organo rilevatore e fonte del dato.

Ne consegue che la giustificazione pubblica dell'impianto fondata sull'incidentalità deve essere sottoposta a verifica documentale. Se i dati effettivamente ostesi risultano fermi al 2021, o comunque non consentono una lettura completa e aggiornata del periodo successivo, viene meno la possibilità di controllare la coerenza tra le dichiarazioni rese in sede pubblica, la localizzazione dell'autovelox, la permanenza delle condizioni di pericolosità, la proporzionalità della misura e l'effettiva destinazione dello strumento alla prevenzione, piuttosto che alla prevalente produzione di entrate sanzionatorie.

Altvelox, con invito e diffida del 6 luglio 2026, prot. n. 566/2026, ha contestato la non piena satisfattività del riscontro, evidenziando che la messa a disposizione tramite link temporaneo non garantiva stabile riferibilità istituzionale, integrità, reperibilità e prova dell'avvenuta ostensione nel tempo; che il rinvio generico al sito istituzionale non equivaleva alla consegna degli atti specificamente richiesti; che non risultava adottata una determinazione puntuale sulle due forme di accesso esercitate; che non erano stati indicati, per ciascun documento o gruppo di documenti, gli atti già trasmessi, quelli non detenuti, quelli inesistenti, quelli differiti, quelli esclusi o quelli pubblicati con esatta indicazione del relativo provvedimento.

Con la medesima diffida Altvelox ha chiesto, tra l'altro, copia stabile dei file, indice analitico completo, contratti, affidamenti, capitolati, CIG, CUP, fatture, liquidazioni, mandati di pagamento, atti contabili relativi all'impianto, alla gestione della procedura sanzionatoria, alle notifiche, al noleggio, alla manutenzione e alla destinazione dei proventi, nonché copia integrale delle relazioni sui proventi per gli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, complete di ricevute di trasmissione ai Ministeri competenti, firme digitali, protocolli, eventuali rettifiche e documentazione contabile sottostante. È stata inoltre chiesta documentazione sul riparto o mancato riparto dei proventi derivanti

dall'accertamento delle violazioni sulla S.S. 101, con specificazione dell'ente proprietario o gestore del tratto stradale e dell'eventuale quota dovuta ai sensi dell'articolo 142, comma 12-bis, del Codice della strada.

Con successivo riscontro dell'8 luglio 2026, riferito alla diffida assunta al protocollo dell'Ente n. 0046609 del 7 luglio 2026, il Comune di Galatina ha contestato integralmente la richiesta di Altvelox, qualificandola, tra l'altro, come connotata da rilievi "sterilmente censori", "palesamente illegittimi", "pretestuosi", "speciosi", "generici", "farraginosi" e "ingiustificati". Ha sostenuto che l'invio mediante link temporaneo fosse idoneo, che l'elenco dei documenti fosse sufficiente, che il rinvio al sito istituzionale fosse legittimo e che l'accesso non imponesse all'Ente di rappresentare al richiedente l'ufficio detentore, le modalità di transito del documento, le ragioni dell'eventuale oscuramento o ulteriori elementi ricostruttivi. Il Comune ha inoltre ritenuto l'istanza massiva, richiamando limiti all'accesso civico generalizzato, e ha respinto l'istanza del 6 luglio 2026, confermando la richiesta di pagamento dei diritti di ricerca e visura.

Il punto si intreccia con il tema dell'omologazione. L'articolo 142, comma 6, del Codice della strada considera fonti di prova, ai fini dell'accertamento del superamento dei limiti di velocità, le risultanze di apparecchiature debitamente omologate. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 10505 del 18 aprile 2024, ha distinto approvazione e homologazione, escludendo che i due procedimenti possano essere automaticamente sovrapposti. Pertanto, ove l'impianto utilizzato dal Comune di Galatina fosse effettivamente privo di un autonomo decreto ministeriale di homologazione, oppure ove l'Amministrazione non fosse in grado di dimostrare la riferibilità dell'omologazione allo specifico dispositivo, alla relativa matricola e alla configurazione tecnica concretamente impiegata, il problema non riguarderebbe soltanto il singolo verbale, ma l'intera base giuridica di una massa rilevante di accertamenti.

In tale prospettiva, l'accesso agli atti del 6 giugno 2026 era pienamente titolato e necessario. Esso mirava a verificare, con documenti e non con dichiarazioni, se il sistema sanzionatorio fosse stato esercitato nel rispetto della legge; se l'autovelox fosse tecnicamente e giuridicamente idoneo all'accertamento; se i dati di incidentalità fossero aggiornati e coerenti con il tratto controllato; se la contestazione differita fosse sorretta da istruttoria effettiva; se i proventi fossero stati correttamente accertati, destinati e, ove dovuto, ripartiti; se l'Amministrazione avesse svolto una valutazione prudente dopo l'emersione del tema dell'omologazione e dopo le pronunce giudiziali sfavorevoli.

Tale condotta amministrativa, per come documentata, deve essere valutata non solo sul piano dell'accesso agli atti, ma anche sotto il profilo della verificabilità esterna di una

gestione sanzionatoria di rilevante impatto economico e sociale. Quando un impianto genera entrate milionarie, quando emergono contestazioni giudiziali sulla mancata prova dell'omologazione e quando vengono richiesti gli atti contabili, contrattuali, istruttori e di riparto, l'ostensione non può essere ridotta a una consultazione autonoma e generica su archivi digitali, né può essere superata mediante il richiamo a un link temporaneo o alla presunta natura massiva della richiesta.

Una sicurezza stradale invocata in televisione ma non dimostrata con dati aggiornati resta una dichiarazione, non un presupposto amministrativo verificabile. E quando intorno a quella dichiarazione ruotano milioni di euro, verbali seriali, ricorsi, rimborsi e spese pubbliche, la verifica documentale non costituisce una curiosità associativa, ma un controllo di legalità amministrativa e contabile.

4. Dati ricevuti da Prefettura e ANAS. Riferimenti alla Polizia Stradale, verifica dell'incidentalità e rilievo del quinquennio normativamente richiesto.

Dalla documentazione ricevuta emerge un quadro non pienamente coerente tra la giustificazione pubblica dell'impianto autovelox sulla S.S. 101 Lecce-Gallipoli e il materiale istruttorio effettivamente osteso in materia di incidentalità. La Prefettura di Lecce, con nota prot. uscita n. 0102383 del 1° luglio 2026, ha trasmesso la documentazione formata o stabilmente detenuta dall'Ufficio, indicando che dagli atti risulta l'iter procedimentale finalizzato all'adozione del decreto prefettizio prot. n. 0091604 dell'11 luglio 2023, recante l'elenco aggiornato dei tratti stradali, incluso quello della S.S. 101 Lecce-Gallipoli, in cui risultano installati dispositivi di rilevazione elettronica della velocità. La stessa Prefettura ha precisato che gli altri enti destinatari avrebbero dovuto fornire diretto riscontro per i documenti da loro formati o stabilmente detenuti.

Il verbale della riunione del gruppo tecnico del 10 novembre 2022, costituito per l'aggiornamento del decreto prefettizio n. 81389 del 17 luglio 2019, assume particolare rilievo. In tale sede risulta richiamato il metodo istruttorio seguito per l'aggiornamento dei tratti, con riferimento all'esame dell'incidentalità, ai sopralluoghi e alla verifica delle condizioni plano-altimetriche, strutturali e di traffico. Nel verbale viene evidenziata la necessità che i sinistri comunicati dagli organi accertatori siano effettivamente verificati in corrispondenza, o comunque nelle immediate vicinanze, della chilometrica indicata nella richiesta di installazione dei dispositivi, nonché la necessità di conoscere le cause degli incidenti verificatisi nell'ultimo quinquennio, poiché l'adozione del decreto prefettizio è

finalizzata alla prevenzione degli incidenti e al contrasto delle infrazioni sull'eccesso di velocità e sul divieto di sorpasso.

Tale impostazione trova oggi conferma nella disciplina vigente. L'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, richiede che l'individuazione prefettizia dei tratti avvenga tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico, nonché della impossibilità o difficoltà della contestazione immediata in sicurezza. Il decreto ministeriale 11 aprile 2024, nell'Allegato A, richiede, per le strade di tipo C, D, E, E-bis, F e F-bis, che l'elevato livello di incidentalità sia documentato mediante accurata analisi del numero, della tipologia e soprattutto delle cause degli incidenti avvenuti nel quinquennio precedente, con particolare riferimento alla velocità come causa principale o concausa. La documentazione giornalistica può avere valore meramente descrittivo o indiziario, ma non può sostituire l'istruttoria amministrativa fondata su dati ufficiali, localizzati, annualizzati e causalmente leggibili. ANAS, con nota prot. CDG-0609763-U del 1° luglio 2026, ha comunicato che l'impianto di rilevazione della velocità è utilizzato sulla S.S. 101 "Salentina di Gallipoli" al km 14+940, carreggiata direzione Lecce, indicando anche le coordinate. ANAS ha precisato che la S.S. 101 non risulta formalmente classificata ai sensi dell'articolo 2 del Codice della strada, ma che, in relazione alle caratteristiche plano-altimetriche e funzionali, viene assimilata a strada extraurbana secondaria di tipo C, con limite massimo di velocità pari a 90 km/h. Ha inoltre dichiarato che la S.S. 101 rientra tra le infrastrutture viarie di interesse nazionale, la cui proprietà è del Demanio dello Stato, ramo strade, mentre la gestione è affidata ad ANAS in forza del rapporto concessorio con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Sempre ANAS ha precisato che, ad eccezione della concessione per l'installazione dell'autovelox, prot. ANAS CDG-0079587-U del 2 febbraio 2023, non risultano ulteriori convenzioni, nulla osta o accordi tra Comune di Galatina, ANAS, Provincia di Lecce, Prefettura di Lecce o altri enti, con riguardo alla titolarità della strada. Ha inoltre trasmesso i dati di incidentalità estratti dalla Sala Operativa Territoriale, riferiti al periodo dal 1° gennaio 2019 al 25 giugno 2026, dal km 13+200 al km 19+000 nel Comune di Galatina.

L'elaborazione dei dati ANAS restituisce il seguente quadro annuale sul tratto più ampio km 13+200 - km 19+000: anno 2019, 7 sinistri, 8 feriti, 0 deceduti; anno 2020, 7 sinistri, 5 feriti, 1 deceduto; anno 2021, 7 sinistri, 3 feriti, 0 deceduti; anno 2022, 8 sinistri, 6 feriti, 1 deceduto; anno 2023, 5 sinistri, 1 ferito, 0 deceduti; anno 2024, 5 sinistri, 6 feriti, 0 deceduti; anno 2025, 7 sinistri, 6 feriti, 0 deceduti; anno 2026, fino al 25 giugno, 5 sinistri, 4 feriti, 0 deceduti. Nel periodo complessivo 2019-25 giugno 2026 risultano quindi 51

sinistri, 39 feriti e 2 deceduti. I due eventi mortali risultano, però, collocati nel 2020 al km 17+700 e nel 2022 al km 17+450, quindi oltre il tratto km 14+000 - km 17+000 indicato nei documenti come tratto di interesse prefettizio per Galatina. Questo non elimina la rilevanza del dato, ma impone una lettura rigorosa della chilometrica: il tratto dell'autovelox non può essere giustificato confondendo il segmento puntuale con una fascia più ampia, poiché le progressive chilometriche costituiscono elemento essenziale per verificare la correlazione tra tratto autorizzato, postazione installata e incidentalità rilevata.

Con riferimento al quinquennio più rilevante ai fini della verifica attuale, ossia 2021-2025, il file ANAS indica, sull'intervallo ampio km 13+200 - km 19+000, 32 sinistri, 22 feriti e 1 deceduto. Restrungendo invece l'analisi al tratto km 14+000 - km 17+000, cioè quello richiamato nei documenti comunali e prefettizi per la S.S. 101 in territorio di Galatina, risultano 16 sinistri, 7 feriti e 0 deceduti nel quinquennio 2021-2025. Se si considera il periodo 2022-25 giugno 2026, sempre sul tratto km 14+000 - km 17+000, risultano 12 sinistri, 4 feriti e 0 deceduti. In prossimità della postazione effettiva al km 14+940, entro un raggio indicativo di 500 metri, risultano 5 sinistri nel periodo 2021-2026, con 1 ferito e nessun decesso. Il dato, per come osteso, richiede quindi un accertamento tecnico puntuale sulla effettiva correlazione tra l'impianto, la chilometrica controllata, le cause dei sinistri e la velocità quale causa principale o concausa.

Quanto al Comune di Galatina, la deliberazione di Giunta n. 31 del 29 gennaio 2020, a noi trasmessa dalla Prefettura di Lecce, ha fondato l'atto di indirizzo sul perseguimento della sicurezza stradale e sulla necessità di intensificare il controllo e la repressione dei comportamenti di guida a rischio, richiamando anche il decreto prefettizio n. 81389 del 17 luglio 2019 e indicando il tratto S.S. 101 Gallipoli-Lecce dal km 14 al km 17, carreggiata nord, come tratto valutato pericoloso per l'incidentalità e idoneo alla rilevazione elettronica della velocità.

Tuttavia, la relazione descrittiva comunale sulla S.S. 101 afferma espressamente che il Comando di Polizia Locale non ha rilevato direttamente sinistri stradali nel corso degli anni, essendo intervenuto soltanto per servizi di viabilità a supporto di altre forze di polizia stradale, e che nel report allegato alla pratica sono riportati articoli di stampa riguardanti sinistri occorsi sulla S.S. 101. Il relativo "Report sinistri stradali" del Comune, infatti, dichiara di riportare i principali sinistri occorsi sulla S.S. 101 Gallipoli-Lecce tratti da testate giornalistiche locali. Tale materiale può avere valore indiziario o descrittivo, ma non sostituisce la statistica ufficiale richiesta dalla normativa, né consente da solo di ricostruire con precisione anno, chilometrica, direzione, causa presunta, organo rilevatore, feriti e deceduti.

Quanto alla Polizia Stradale, dai documenti esaminati non risulta un autonomo riscontro separato della Sezione Polizia Stradale di Lecce all'istanza Altvelox. La Polizia Stradale compare però nel verbale del gruppo tecnico del 10 novembre 2022, nel quale la rappresentante della Polizia Stradale richiama la necessità di verificare l'effettiva localizzazione dei sinistri rispetto alla chilometrica interessata e di conoscere le cause degli incidenti nel quinquennio. Inoltre, nei dati ANAS 2019-2026 la Polizia Stradale risulta in diversi casi quale soggetto segnalante, riscontrante o organo intervenuto sul luogo del sinistro. Questo conferma che il dato ufficiale di incidentalità non può essere ricavato solo dal Comune, soprattutto quando lo stesso Comune dichiara di non aver direttamente rilevato i sinistri.

Da tale quadro discende una criticità oggettiva. La giustificazione dell'autovelox è stata fondata, anche in sede pubblica, sulla pericolosità e sull'incidentalità della S.S. 101. Tuttavia la documentazione disponibile mostra fonti eterogenee: una base prefettizia risalente all'aggiornamento del decreto 2019 e al decreto 2023; una relazione comunale fondata anche su articoli di stampa; un report comunale non equivalente a statistica ufficiale; dati ANAS ufficiali ma riferiti a un tratto più ampio, dal km 13+200 al km 19+000, che devono essere depurati e letti rispetto al tratto autorizzato km 14+000 - km 17+000 e alla postazione effettiva km 14+940. Il dato ANAS, nella lettura annuale e chilometrica, non consente di affermare automaticamente che il punto di installazione dell'impianto sia stato sorretto da un'analisi aggiornata del quinquennio precedente, centrata sulla velocità come causa o concausa dei sinistri, come oggi richiesto dall'Allegato A del decreto ministeriale 11 aprile 2024.

Ne consegue che, ai fini degli accertamenti richiesti alla Guardia di Finanza e alla Corte dei conti, devono essere acquisiti e verificati i dati completi di incidentalità degli ultimi cinque anni rilevanti, distinti per anno, chilometrica, direzione, tipologia del sinistro, causa presunta, organo rilevatore, feriti e deceduti, con separata evidenza del tratto km 14+000 - km 17+000 e della postazione al km 14+940. Deve inoltre essere verificato se il Comune, la Prefettura e gli altri enti coinvolti abbiano fondato la permanenza dell'impianto su una statistica ufficiale aggiornata e causalmente significativa, oppure su dati risalenti, aggregati, giornalistici o riferiti a un tratto più ampio della S.S. 101. Su milioni di euro di sanzioni, "la strada è pericolosa" non basta: servono numeri, chilometri, cause e date. In mancanza di tali elementi, l'istruttoria non consente una verifica piena della proporzionalità, attualità e localizzazione della misura adottata.

5. Dati pubblici e rilievo economico della vicenda.

Da articoli di stampa nazionali e locali pubblicati tra giugno e luglio 2026 emerge che il Comune di Galatina avrebbe registrato proventi particolarmente elevati derivanti dall'impianto autovelox sulla S.S. 101 Lecce-Gallipoli. In particolare, è stato riferito un dato pari a circa euro 5,3 milioni per l'anno 2025 e, in altri resoconti, incassi complessivi prossimi ai sei milioni di euro.

Le medesime fonti di stampa hanno dato notizia di contenziosi dinanzi al Giudice di Pace di Lecce, con annullamento di sanzioni in ragione della mancata prova della regolare omologazione dell'apparecchiatura. È stato altresì riferito che il Comune avrebbe stanziato euro 60.000,00 per il rimborso di automobilisti o comunque per far fronte alle conseguenze economiche dei giudizi relativi alle sanzioni elevate mediante l'impianto in questione.

Risulta inoltre pubblicata notizia di tre nuove decisioni del Giudice di Pace di Lecce, emesse in date 4, 18 e 25 giugno 2026, che avrebbero affrontato il medesimo tema giuridico, giungendo alla conclusione che l'Amministrazione non avrebbe dimostrato la regolare omologazione dell'apparecchiatura utilizzata.

Altvelox non chiede alle Autorità in indirizzo di recepire acriticamente tali notizie, ma di acquisire gli atti ufficiali e verificare:

- a) se le pronunce siano effettivamente riferite all'impianto utilizzato dal Comune di Galatina sulla S.S. 101;
- b) quanti siano i verbali annullati in autotutela, dal Prefetto o dal Giudice di Pace;
- c) quanti siano i ricorsi pendenti;
- d) quali importi siano stati incassati, rimborsati, accantonati o iscritti a residuo;
- e) quali somme siano state destinate a spese legali, contributi unificati, notifiche, gestione del contenzioso e rimborsi;
- f) se siano state assunte delibere, determine o impegni di spesa per fronteggiare gli effetti economici dell'eventuale illegittimità degli accertamenti;
- g) se l'Ente abbia continuato a utilizzare l'impianto pur essendo consapevole della questione relativa alla distinzione tra approvazione e omologazione.

6. Profili di possibile rilevanza per la Guardia di Finanza.

Si chiede alla Guardia di Finanza di Lecce, con particolare riferimento al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, di valutare l'opportunità di acquisire presso il Comune di Galatina, la Polizia Locale, gli uffici finanziari dell'Ente, ANAS, la Prefettura di Lecce, la Provincia

di Lecce, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il fornitore o gestore dell'impianto e ogni altro soggetto coinvolto:

- a) il decreto ministeriale di omologazione, ove esistente, distinto dagli atti di approvazione;
- b) i decreti ministeriali trasmessi o richiamati dall'Ente e la loro esatta natura giuridica;
- c) la documentazione tecnica del dispositivo, con marca, modello, matricola, seriale, versione hardware, software e firmware;
- d) i certificati di taratura, le verifiche di funzionalità, le prove metrologiche, i rapporti di manutenzione, i verbali di installazione, collaudo, attivazione e messa in esercizio;
- e) il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato richiamato dall'Ente e ogni nota interna, ministeriale, prefettizia o comunale sulla base della quale sia stata ritenuta sufficiente la sola approvazione;
- f) i contratti di noleggio, affidamento, manutenzione e gestione del servizio, comprese determine a contrarre, determine di affidamento, capitolati, offerte tecniche ed economiche, proroghe, rinnovi, varianti, CIG, CUP, fatture, liquidazioni e mandati;
- g) gli atti relativi alle spese di gestione della procedura sanzionatoria, delle notifiche, della riscossione, dell'eventuale aggio o dei corrispettivi riconosciuti a soggetti esterni;
- h) il numero dei verbali elevati per anno e per mese, distinti tra pagati, impugnati, annullati, archiviati, non riscossi, iscritti a ruolo o oggetto di rimborso;
- i) le relazioni sui proventi delle sanzioni al Codice della strada per gli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, con ricevute di trasmissione al Ministero dell'Interno e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- j) gli atti di riparto o mancato riparto dei proventi, con specifico riferimento alla titolarità o gestione della S.S. 101 e all'eventuale quota spettante all'ente proprietario della strada;
- k) gli atti relativi allo stanziamento di euro 60.000,00 o di altri importi destinati a rimborsi, soccombenze, spese legali o oneri derivanti dall'annullamento delle sanzioni.

Si chiede inoltre di verificare se le entrate derivanti dall'impianto siano state iscritte, accertate, riscosse e destinate in conformità alla disciplina del Codice della strada, nonché se siano state correttamente rappresentate nei documenti contabili dell'Ente e nelle relazioni obbligatorie sui proventi.

Qualora dalle verifiche emergano condotte penalmente rilevanti, si chiede alla Guardia di Finanza di procedere alle comunicazioni di competenza all'Autorità giudiziaria ordinaria, senza che con la presente Altvelox intenda formulare una qualificazione giuridico-penale preventiva dei fatti, che resta riservata agli organi competenti.

7. Profili di possibile rilevanza per la Corte dei conti.

Si chiede alla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Puglia della Corte dei conti di valutare la sussistenza di possibili profili di danno erariale, anche solo in via istruttoria, in relazione:

- a) all'eventuale utilizzo di un impianto privo di omologazione, o comunque non assistito da prova documentale di omologazione riferibile allo specifico dispositivo impiegato;
- b) alla possibile illegittimità seriale di sanzioni elevate mediante lo stesso impianto;
- c) agli eventuali rimborsi già disposti o da disporre in favore degli automobilisti;
- d) alle spese legali sostenute dal Comune per resistere nei giudizi;
- e) alle soccombenze eventualmente maturate;
- f) ai costi amministrativi di gestione del contenzioso e delle procedure di rimborso;
- g) all'eventuale perdita di entrate già contabilizzate;
- h) all'eventuale costo di noleggio, gestione, installazione o manutenzione di un impianto che, ove non omologato, potrebbe risultare inidoneo a fondare validamente gli accertamenti sanzionatori;
- i) all'eventuale mancato riparto dei proventi all'ente proprietario della strada, ove dovuto;
- j) all'eventuale destinazione dei proventi in modo non coerente con i vincoli previsti dagli articoli 142 e 208 del Codice della strada e dal decreto ministeriale 30 dicembre 2019.

La rilevanza contabile non deriva soltanto dall'eventuale annullamento dei verbali già impugnati. Deriva anche dalla possibile esistenza di una massa molto più ampia di sanzioni non impugnate da cittadini che, per importo, distanza, costi di difesa o semplice sfiducia, abbiano scelto di pagare senza contestare. La mancata impugnazione di una parte delle sanzioni non esclude la necessità di verificare la legittimità seriale degli accertamenti e le eventuali ricadute economico-contabili per l'Ente."Accesso agli atti e opacità documentale del Comune di Galatina.

Il comportamento tenuto dal Comune di Galatina nella gestione dell'accesso agli atti assume rilievo autonomo perché incide sulla possibilità di verificare la regolarità tecnica, amministrativa e contabile dell'impianto.

Altvelox aveva chiesto documenti puntuali, riferiti a uno specifico impianto, a uno specifico tratto stradale, a specifici anni, a specifiche entrate e a specifiche spese. Il Comune ha inizialmente trasmesso un link temporaneo, ha rinviato genericamente al sito istituzionale per gli atti amministrativi, ha richiesto il pagamento di euro 25,00 per diritti di ricerca e visura e, dopo la diffida, ha respinto la richiesta integrativa qualificandola come massiva e sproporzionata.

La richiesta di Altvelox, tuttavia, non mirava a ottenere una rielaborazione discrezionale di dati, ma la trasmissione di atti esistenti: contratti, determine, fatture, mandati, relazioni, ricevute ministeriali, decreti, pareri, atti di riparto, documentazione tecnica e contabile. Si tratta di documenti che, in una gestione pubblica ordinata, dovrebbero essere già formati, protocollati, classificati e reperibili. Diversamente, il problema non sarebbe l'istanza di accesso, ma l'organizzazione documentale dell'Ente.

Il diniego o la limitazione dell'accesso impedisce di verificare:

- a) se l'impianto fosse realmente omologato;
- b) se l'Ente fosse consapevole della distinzione tra approvazione e omologazione;
- c) se le somme siano state correttamente introitate e vincolate;
- d) se siano stati rispettati gli obblighi di rendicontazione;
- e) se i proventi siano stati ripartiti con l'ente proprietario o gestore della strada;
- f) se il servizio sia stato affidato e remunerato secondo atti regolari;
- g) se le spese dichiarate siano effettive, documentate e coerenti con la finalità di sicurezza stradale;
- h) se l'incidentalità del tratto giustificasse il mantenimento dell'impianto nella posizione e con le modalità adottate.

Alla luce di ciò, si chiede alle Autorità in indirizzo di non valutare l'accesso agli atti come questione meramente procedimentale, ma come indice della necessità di acquisire direttamente la documentazione rilevante, senza dipendere dalla selezione unilaterale compiuta dall'Ente.

8. Richieste conclusive.

Tutto ciò premesso, Altvelox - Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada chiede:

- alla Guardia di Finanza di Lecce e al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Lecce di avviare gli accertamenti di competenza sull'utilizzo dell'impianto di rilevazione elettronica della velocità sulla S.S. 101 Lecce-Gallipoli, nel territorio del Comune di Galatina, con particolare riferimento alla sussistenza dell'omologazione, alla corretta gestione delle entrate, ai rapporti contrattuali con i soggetti affidatari o gestori, alla destinazione dei proventi, alla documentazione contabile e agli eventuali rimborsi, soccombenze o oneri derivanti dagli annullamenti giudiziali;
- alla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Puglia della Corte dei conti di valutare la sussistenza di possibili profili di danno erariale connessi all'utilizzo di un impianto privo di omologazione, o comunque non assistito da prova documentale di omologazione riferibile allo specifico dispositivo concretamente utilizzato, alla gestione dei proventi, alle spese sostenute per il servizio, ai rimborsi, alle spese legali, alle soccombenze, all'eventuale mancato riparto delle somme dovute e alla possibile esposizione dell'Ente a passività derivanti da contenzioso seriale;
- all'Autorità Nazionale Anticorruzione, per quanto di competenza, di valutare i profili inerenti alla trasparenza amministrativa, alla corretta pubblicazione degli atti, alla gestione dell'accesso civico generalizzato, alla tracciabilità degli affidamenti, dei contratti, dei CIG, delle liquidazioni e dei rapporti economici con eventuali soggetti esterni coinvolti nella gestione dell'impianto, della procedura sanzionatoria, delle notifiche e dei servizi collegati;
- al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Regione Puglia, ove competente o comunque interessato per i profili regionali connessi ai dati di incidentalità, ai flussi informativi, agli eventuali atti di ASSET Regione Puglia e alla trasparenza dei dati richiamati nell'istruttoria, di verificare la completezza, l'aggiornamento e la coerenza delle informazioni rese disponibili agli enti procedenti e agli utenti della strada, nonché l'eventuale necessità di interventi di vigilanza, impulso o segnalazione agli uffici competenti;
 - a) di acquisire dal Comune di Galatina copia integrale degli atti richiesti da Altvelox con l'istanza del 6 giugno 2026 e con la successiva diffida del 6 luglio 2026, compresi gli atti contabili, i mandati, le fatture, le determine, i contratti, i CIG, i CUP, le relazioni ministeriali, le ricevute di trasmissione, gli atti di riparto, la

documentazione tecnica del dispositivo, i dati di incidentalità e ogni atto interno o esterno posto a fondamento della prosecuzione dell'utilizzo dell'impianto;

- b) di acquisire presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ogni decreto di approvazione e di omologazione riferibile al dispositivo concretamente utilizzato, con verifica della corrispondenza tra atto ministeriale, modello, matricola, configurazione tecnica, software, firmware, modalità d'impiego e luogo di installazione;
- c) di acquisire presso la Prefettura di Lecce gli atti relativi alla contestazione differita, all'autorizzazione del tratto, all'istruttoria posta a fondamento dell'utilizzo del dispositivo sulla S.S. 101, ai verbali del gruppo tecnico, dell'Osservatorio provinciale e agli atti di aggiornamento dei decreti prefettizi;
- d) di acquisire presso ANAS e Provincia di Lecce ogni atto relativo alla titolarità, gestione, concessione, nulla osta, pareri tecnici, riparto dei proventi, interventi sul tratto interessato e dati di incidentalità riferiti alla S.S. 101 Lecce-Gallipoli, con separata evidenza del tratto km 14+000 - km 17+000 e della postazione km 14+940;
- e) di verificare il numero complessivo dei verbali elevati, pagati, impugnati, annullati in autotutela, annullati dal Prefetto, annullati dal Giudice di Pace, rimborsati, non riscossi o iscritti a ruolo dal momento dell'attivazione dell'impianto sino alla data degli accertamenti;
- f) di verificare le spese sostenute o impegnate dal Comune di Galatina per la gestione dei ricorsi, le spese legali, i contributi, i rimborsi ai cittadini, le eventuali soccombenze, gli accantonamenti, i debiti fuori bilancio e ogni ulteriore onere derivante dalle pronunce giudiziali relative all'impianto;
- g) di verificare se, dopo la pubblicazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 10505 del 18 aprile 2024 e delle successive decisioni in materia di omologazione, il Comune abbia svolto autonome valutazioni giuridiche, tecniche, contabili e prudenziali prima di proseguire l'utilizzo dell'impianto e la riscossione delle relative sanzioni;
- h) di verificare se la permanenza dell'impianto sia stata fondata su dati di incidentalità aggiornati, ufficiali, localizzati e riferiti all'ultimo quinquennio rilevante, con indicazione delle cause dei sinistri e della velocità quale causa o concausa, ovvero se siano stati utilizzati dati risalenti, aggregati, incompleti o riferiti a tratti diversi o più ampi della S.S. 101;
- i) di trasmettere gli atti all'Autorità giudiziaria ordinaria qualora emergano fatti penalmente rilevanti, nonché agli ulteriori organi amministrativi competenti per i profili di trasparenza, anticorruzione, sicurezza stradale, tutela dei dati personali, regolarità degli affidamenti e corretta gestione delle risorse pubbliche.

Si chiede, infine, di essere informati, nei limiti consentiti dalla legge, dell'avvenuta iscrizione, assegnazione, archiviazione o trasmissione della presente segnalazione agli uffici competenti.

La presente segnalazione-esposto viene formulata per l'attivazione degli accertamenti di competenza delle Autorità in indirizzo e non esclude, né pregiudica, la successiva presentazione di autonoma denuncia-querela o esposto alla Procura della Repubblica territorialmente competente, qualora dall'ulteriore esame degli atti, dai riscontri documentali o dagli accertamenti richiesti emergano elementi suscettibili di valutazione anche in sede penale.

Si allegano:

1. Istanza di accesso Altvelox del 6 giugno 2026, acquisita dal Comune di Galatina al prot. n. 0038678 dell'8 giugno 2026.
2. Riscontro del Comune di Galatina del 6 luglio 2026.
3. Invito e diffida Altvelox prot. n. 566/2026 del 6 luglio 2026.
4. Riscontro del Comune di Galatina dell'8 luglio 2026 alla diffida Altvelox.
5. Rendicontazioni proventi sanzioni Comune Galatina periodo 2021 / 2025.
6. Statuto Altvelox.
7. Documento di identità di Sottile Cervini Gianantonio.

Roma, li 9 luglio 2026

Gianantonio Sottile Cervini
in proprio e nella qualità di Presidente pro tempore di
Altvelox - Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada

